

FALL. 33/2022  
SENT. 36/2022  
REP. 41/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Giuseppe Barbato	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 32 / 2022 instaurato su richiesta del  
PUBBLICO MINISTERO,  
presso l'intestato Tribunale;

RICHIEDENTE

per la dichiarazione di fallimento di  
SERVIZI PER LA LOGISTICA INDUSTRIA TRASPORTI SOCIETA'  
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (c.f. 02237610221),  
contumace;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal pubblico  
ministero insistendo nella richiesta di fallimento.

\* \* \*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La richiesta del pubblico ministero merita accoglimento.  
Sebbene la sede legale della società resistente sia  
stabilita in Roma (cfr. visura camerale in atti), la  
competenza di questo Tribunale si radica in considerazione

del fatto che la società risulta avere la sua sede principale ed effettiva in Trento, secondo quanto allegato e dimostrato dal pubblico ministero, con specifico riferimento a quanto emerso dagli atti di indagine compiuti nei confronti della società stessa.

In particolare, va messo in evidenza che: a) gli agenti di polizia giudiziaria, recatisi presso l'indirizzo della sede legale dalla società, in Roma, via degli Abeti 29, non hanno rinvenuto traccia della società medesima; b) gli stessi hanno sentito diversi soggetti presenti sul posto, ai quali la società è risultata sconosciuta (cfr. annotazione di PG del 29 dicembre 2021, in atti).

L'intera attività d'impresa si è dunque concentrata presso la sede di Trento, via Zambra 8 (indicata come l'unica unità locale, e inizialmente coincidente con la sede legale dell'impresa, prima del suo trasferimento, avvenuto nel settembre 2015, cfr. visura camerale in atti), come diffusamente emerge dagli atti dell'indagine penale che ha riguardato la società, così come versati nel presente procedimento.

La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto. Risulta lo stato di insolvenza della società resistente.

Va premesso che la società, già sottoposta a sequestro preventivo penale, presenta peculiari caratteristiche, sul piano economico e operativo. In particolare, nella sua relazione ex art. 41 d. lgs. n. 159 del 2011, l'amministratore giudiziario mette in rilievo come la società abbia una struttura organizzativa minimale, con una conduzione degli affari "*con mezzi più o meno consoni e sbrigativi*", là dove il finanziamento non proviene da apporti dei soci né da capitale di terzi finanziatori, bensì

da "un finanziamento 'forzato' ottenuto dallo stato, attraverso il mancato pagamento di imposte e contributi previdenziali" (cfr. relazione ex art. 46, d. lgs. n. 159 del 2011, spec. par. 1.3).

Lo stato di insolvenza è insito in questo particolare modello d'impresa, che non mira a remunerare i fattori produttivi generando, per differenza, profitto, ma che inevitabilmente comporta accumulo di debiti tributari e contributivi, in una condizione che presto conduce, in assenza di adeguate risorse patrimoniali proprie e di sufficiente capitalizzazione, a una situazione di deficit patrimoniale.

A riscontro di quanto affermato dall'amministratore giudiziario, sono emersi anche in questa sede - in esito all'istruttoria condotta d'ufficio - reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), con cartelle di pagamento e avvisi emessi dal 2016 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 1.522.256,51 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate - Riscossione).

Peraltro, e come segnalato dall'amministratore giudiziario, va annotato che la società è da tempo inoperativa, il che viene riscontrato dall'omesso deposito dei bilanci successivi a quello riferito all'esercizio 2017 (cfr. visura camerale in atti).

Il debitore, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, co. 2 l. fall., né ciò altrimenti risulta dagli atti.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30 mila di cui all'art. 15, u. co. 1. fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di SERVIZI PER LA LOGISTICA INDUSTRIA TRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Luisa Angeli;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;
- 5) stabilisce il giorno 09/02/2023 alle ore 10:30, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, 08.11.2022

Il giudice estensore

Benedetto Sieff

Il presidente  
**IL GIUDICE**  
Massimo Morandi

Il CANCELLIERE ESPERTO  
Emanuela Stablum

TRIBUNALE DI TRENTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, 09 NOV 2022  
Il CANCELLIERE ESPERTO  
Emanuela Stablum